

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO PER  
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CLOUD PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA PIATTAFORMA REALIZZATA IN AMBIENTE CLOUD AWS,  
STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DELLE MISURE 1.7.1 e 1.7.2  
DEL PNRR, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI  
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA  
FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE  
TELECOMUNICAZIONI - ID 2325 (SDAPA ICT)**

**CUP J51F23000020006 - CIG 97090311D8**

**Tra**

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la  
Trasformazione Digitale** (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Largo  
di Pietro Brazza, in persona di [●], nella qualità di [●] (di seguito  
"Amministrazione" o "Committente");

**e**

[●], con sede legale in [●], Via [●], P.IVA [●], C.F. [●], iscritta al Registro  
delle Imprese di [●], al n. [●], iscritta al R.E.A. di [●], al n. [●], in persona  
di [●] nella qualità di [●], domiciliato/a per la carica presso la sede sociale,  
giusta poteri allo/a stesso/a conferiti in forza di [●] (di seguito,  
"Appaltatore")

*[OPPURE nel caso di RTI]*

[●], con sede legale in [●], Via [●], P.IVA [●], C.F. [●], iscritta al Registro  
delle Imprese di [●], al n. [●], iscritta al R.E.A. di [●], al n. [●], in persona  
di [●], domiciliato/a per la carica presso la sede sociale, nella qualità di [●]  
dell'impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo

costituito con la/e mandante/i [●], giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in [●], Dott. [●], Rep. n. [●], Raccolta n. [●] (di seguito, "**Appaltatore**")

**premessato che**

- 1.** con determinazione a contrarre adottata con decreto n. [●] del [●] dal Capo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, da svolgersi attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "D.Lgs. n. 50/2016"), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione ICT (ID 2325) e nei relativi allegati, nonché negli atti della presente procedura approvati con il decreto medesimo;
- 2.** la suddetta procedura è stata aggiudicata con Decreto del Capo del Dipartimento n. [●] del [●];
- 3.** [*ove applicabile*: l'Appaltatore ha presentato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'autodichiarazione attestante l'avvenuta trasmissione, in data [●], alle rappresentanze sindacali del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, allegando una copia del medesimo Rapporto e una copia della ricevuta di invio;]
- 4.** nei confronti dell'Appaltatore sono stati effettuati i controlli ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 ed è stata richiesta l'informativa di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 con esito regolare;

[oppure il presente Contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art 53, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, sulla base dell'autocertificazione dell'Appaltatore];

5. l'Appaltatore ha costituito in data [●] con [●] la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, consegnando l'originale alla Committente;
6. [Eventuale nel caso di RTI] l'Appaltatore ha prodotto, in copia conforme all'originale, l'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese;
7. trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo;
8. con il presente contratto (di seguito "Contratto"), le Parti intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 (Valore delle premesse e Documenti contrattuali)**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, e la seguente documentazione:

- 1) Capitolato tecnico dell'AS (di seguito "Capitolato Tecnico");
- 2) Patto d'integrità;
- 3) Offerta Economica dell'Appaltatore.

2. In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del Contratto e quelle del Capitolato Tecnico prevalgono queste ultime.

3. Nel caso di discordanza o contrasto tra gli atti ed i documenti tutti di gara, ivi compresi quelli relativi alla gara SDAPA indetta da Consip S.p.A. di cui al punto 1 delle premesse, e gli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore, prevarranno i primi.

**Art. 2 (Oggetto del Contratto e modalità di esecuzione delle prestazioni)**

1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura di Servizi Cloud AWS di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.

2. Detti servizi dovranno essere espletati conformemente alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.

**Art. 3 (Efficacia e Durata)**

1. Il Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione, come previsto dall'art. 50, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021.

2. La durata del Contratto è fino al 30 giugno 2026, come dettagliato nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico.

3. A seguito di apposita comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in duplice esemplare e firmato digitalmente dal medesimo DEC e dall'Appaltatore. Le prestazioni contrattuali sono, inoltre, oggetto di verifica di conformità ai sensi del successivo art. 14.

#### **Art. 4 (Importo massimo contrattuale)**

1. L'importo complessivo del Contratto ammonta a **€ 1.480.000,00** (euro unmilionequattrocentottantamila/00) oltre IVA al 22% (di seguito anche "Massimale").

2. L'Appaltatore prende atto ed accetta che: i) l'Amministrazione potrà richiedere i servizi in base alle proprie effettive esigenze; ii) l'importo complessivo dell'appalto rappresenta un Massimale senza alcun vincolo per l'Amministrazione al raggiungimento del medesimo in termini di spesa.

3. I corrispettivi per i servizi effettivamente erogati dall'Appaltatore su richiesta dell'Amministrazione saranno determinati in applicazione del ribasso percentuale del [●] sui prezzi del listino pubblico AWS indicato nell'Offerta Economica dell'Appaltatore.

#### **Art. 5 (Trasparenza dei prezzi)**

1. L'Appaltatore: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese eventuali imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una delle dichiarazioni di

cui alle lett. a) e b) del precedente comma o l'Appaltatore non rispettasse gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia di cui all'art. 10.

#### **Art. 6 (Modifiche al Contratto)**

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Contratto medesimo e dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Eventuali modifiche non autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, con un impegno massimo di € 150.000,00, esclusa IVA.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto laddove vi sia ancora disponibilità del Massimale.

4. Non è prevista la revisione dei prezzi in quanto non applicabile alla tipologia di servizi richiesti e alle dinamiche di esecuzione del contratto.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 7 (Governance del Contratto)**

1. L'Appaltatore si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula, il nominativo del Responsabile del Contratto di cui al paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico.

2. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP [●] che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

3. Il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.

4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è [●].

#### **Art. 8 (Oneri e obblighi dell'Appaltatore)**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei servizi, le spese di viaggio e di trasferta per il personale addetto alla esecuzione del Contratto, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto del Capitolato Tecnico e di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che

dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

5. Ove ne ricorrano i presupposti, l'Appaltatore dovrà altresì consegnare all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, le relazioni di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021 e ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dai medesimi commi. Dette relazioni, se dovute, verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021. Il mancato adempimento



anche di uno solo degli obblighi previsti nei citati commi 3 e 3-bis comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna, in proposito, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. L'Appaltatore è tenuto altresì a fornire i dati necessari per l'identificazione del **titolare effettivo**, come previsto dall'art. 22 par. 2 lett. d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

8. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla stazione appaltante le informazioni sul rispetto del **DNSH** come previsto al par. 4.7 del Capitolato Tecnico.

#### **Art. 9 (Obblighi specifici in materia di lavoro e sicurezza)**

1. L'Appaltatore è tenuto a:

- avvalersi per le prestazioni richieste di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto;

- osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenza e previdenza e di rapporti di lavoro in genere, nonché a provvedere a tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile;
- continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il trattamento di miglior favore. Resta inteso che gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto;
- osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, l'Appaltatore adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità;
- far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, anche a tutti i propri eventuali subappaltatori.

2. Nel caso di subappalto, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi

di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità competenti, l'Amministrazione sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

**Art. 10 (Garanzia definitiva)**

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito la polizza fidejussoria di cui in premessa.

2. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. La Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore.

4. La garanzia di cui al comma 1 sarà svincolata, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 11 (Danni - Responsabilità civile)**

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **Art. 12 (Fatturazione e Pagamenti)**

1. I corrispettivi per le prestazioni effettivamente rese, calcolati ai sensi del precedente art. 4 e del paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, saranno fatturabili con cadenza bimestrale. Ai fini dell'emissione della fattura, entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento, l'Appaltatore deve inviare, a mezzo PEC all'attenzione del RUP, una relazione illustrativa delle attività svolte nel bimestre precedente, con l'indicazione dei servizi erogati nel periodo di riferimento e del relativo importo.

2. Il RUP, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di conformità di cui all'art. 14, emetterà l'autorizzazione alla fatturazione, dandone comunicazione all'Appaltatore. La fattura relativa all'ultimo bimestre sarà subordinata alla preventiva emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Le fatture dovranno essere intestate a Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, C.F. 80188230587,

sede: Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma, con Codice Univoco Ufficio 3L7DUT, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica. Inoltre, dovranno necessariamente contenere il riferimento al Contratto nonché l'indicazione del CIG e del CUP.

4. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime e sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con accredito sul conto corrente dedicato di cui al successivo art. 18.

5. Ai fini del pagamento delle fatture, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con le modalità di cui al Decreto MEF n. 40 del 18 gennaio 2008.

6. Ai fini del versamento dell'IVA, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ("split payment") e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.

7. L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata solo al termine del Contratto, in seguito all'emissione del Certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC.

8. Sull'importo dovuto all'Appaltatore potrà essere, inoltre, operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Committente a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso

contrattualmente previsto.

### **Art. 13 (Penali)**

1. L'Amministrazione potrà applicare le penali di cui al combinato disposto dei paragrafi 4.3 e 5.2 del Capitolato Tecnico nonché quelle previste nel presente articolo.

2. In caso di mancato adempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui all'art 47, comma 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 47, una penale pari a euro 5.000,00.

3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

4. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale complessivo. Qualora il valore complessivo delle penali comminate all'Appaltatore raggiunga il predetto 20%, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto, fermo il risarcimento dei danni.

5. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al precedente articolo 10 senza bisogno di diffida ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

6. Ferma restando l'eventuale applicazione di penali, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art.

1382 cod. civ., nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento da parte dell'Appaltatore.

**Art. 14 (Verifiche di conformità)**

1. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

3. Le verifiche, in corso di esecuzione del Contratto, verranno effettuate con cadenza bimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità, la data di ciascun verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio". La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Appaltatore.

5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. In sede di verifica di conformità, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alle prestazioni oggetto della verifica.

6. La Committente si riserva, in ogni caso, la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Appaltatore.

8. A valle della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "Certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 15 (Recesso)**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, per giusta causa, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 cod.



civ.

2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. L'Amministrazione potrà, inoltre, recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, previo preavviso all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione, in tal caso, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

#### **Art. 16 (Risoluzione)**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi: a) nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; b) qualora l'Appaltatore abbia commesso, nella procedura di aggiudicazione del Contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le linee guida ANAC; c) nel caso di azioni giudiziarie intentate con la Committente per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000; e) nell'ipotesi di irrogazione a carico dell'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrarre con la Pubblica Amministrazioni; f) (*in caso di avvalimento*) nell'ipotesi di violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; g) in caso di violazione del Patto di integrità, trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014.

2. Il Contratto dovrà essere risolto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Fermo quanto previsto nei precedenti commi ed in altri articoli del Contratto e del Capitolato Tecnico, in tutti i casi in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15

(quindici) giorni, entro il quale l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero applicare una penale equivalente, nonché procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nei casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore: i) avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; ii) sarà tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire all'Amministrazione medesima provvedere direttamente o tramite terzi alla prosecuzione del Contratto.

6. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia di cui all'articolo 10.

7. In tutti i casi di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110,

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

#### **Art. 17 (Subappalto)**

*Nel caso in cui l'Appaltatore abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto:*

1. L'Appaltatore potrà ricorrere al subappalto conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.

3. L'Appaltatore si impegna a: i) sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; ii) richiedere una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; iii) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto

al risarcimento del danno.

5. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi dovranno essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

*Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto:*

Non avendo l'Appaltatore dichiarato di voler ricorrere al subappalto, quest'ultimo non è consentito.

#### **Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi

all'Appaltatore qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010.

3. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

4. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore dichiara che il/i conto corrente/i dedicato/i sul/i quale/i dovranno essere effettuati i pagamenti relativi al Contratto è/sono [•] e che il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto è/sono [•].

6. L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

7. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino i codici CIG e CUP del Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22

dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando i codici CIG e CUP dallo stesso comunicato.

9. L'Appaltatore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010.

#### **Art. 19 (Obblighi di riservatezza)**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche dopo la scadenza del Contratto medesimo, e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di

pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione del Contratto.

**Art. 20 (Cessione del credito - Divieto di cessione del Contratto)**

1. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

**Art. 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali)**

1. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie, escluse soltanto le tasse e le imposte, che fanno carico all'Amministrazione nelle percentuali di legge.

2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto di affidamento sono



effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del d.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, nel caso di registrazione, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, la stessa comunica all'Appaltatore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale l'Appaltatore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

**Art. 22 (Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

**Art. 23 (Controversie)**

1. Per tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente il Foro di Roma.

L'APPALTATORE

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di accettare e approvare espressamente le condizioni e clausole di cui agli articoli: 4 (Importo massimo contrattuale), 5 (Trasparenza dei

prezzi), 6 (Modifiche al contratto), 8 (Oneri e Obblighi dell'Appaltatore), 9 (Obblighi specifici in materia di lavoro e sicurezza), 11 (Danni - Responsabilità civile), 12 (Fatturazione e Pagamenti), 13 (Penali), 14 (Verifiche di conformità), 15 (Recesso), 16 (Risoluzione), 17 (Subappalto), 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), 19 (Obblighi di riservatezza), 20 (Cessione del credito - Divieto di cessione del Contratto), 23 (Controversie).

L'APPALTATORE